Trasferirsi in Svizzera prima del 2027: lo split year e la nuova exit tax

di Pietro Cumpostu Aggiornato al 19 novembre 2026

> Chi intende trasferirsi in Svizzera con la famiglia prima del 1° gennaio 2027, in modo definitivo e con l'imposizione ordinaria svizzera (non a forfait), deve chiedersi se la nuova exit tax delle persone fisiche lo riguarderà. Lo split year previsto dalla Convenzione con la Svizzera potrebbe funzionare in alcuni casi, ma per come è scritta la norma non si tratta di una soluzione sicura. L'articolo 17, comma 2, del disegno di legge di bilancio 2027-2029 (A.C. 3174, presentato alla Camera il 30 ottobre 2026, ora A.C. 3174-bis) applica l'imposta a chi perde la residenza fiscale con efficacia «a decorrere dal 1° gennaio 2027». Lo split year dell'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione Italia-Svizzera del 9 marzo 1976 fa invece cessare l'assoggettamento italiano alle imposte legate al domicilio dal giorno successivo al trasferimento: da qui nasce un argomento, non una certezza.

La nuova exit tax: perché conta la data del 1° gennaio 2027

Il nuovo articolo 307-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117) riguarda le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale all'estero dopo essere state residenti in Italia per almeno sei degli ultimi dieci periodi d'imposta. I redditi maturati e non realizzati su partecipazioni, titoli e altre attività finanziarie sono assoggettati a imposizione secondo le regole ordinarie, purché il trasferimento comporti la perdita della potestà impositiva dello Stato e il valore normale dei soli beni e diritti che producono i

redditi dell'articolo 76, comma 1, lettere da d) a i), sia almeno pari a 800.000 euro (commi 1 e 2). Il valore si misura all'ultimo giorno del periodo d'imposta precedente a quello in cui la perdita della residenza ha efficacia e l'imposta si versa entro 180 giorni (commi 3 e 4). Al 19 novembre 2026 nessuna modifica all'articolo 17 è stata approvata e il testo può ancora cambiare.

Partire entro il 2026: la residenza fiscale italiana resta annuale

L'articolo 2, comma 2, del TUIR, come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, considera residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, «considerando anche le frazioni di giorno», hanno in Italia la residenza civilistica, il domicilio, cioè il luogo delle relazioni personali e familiari, o la presenza fisica; l'iscrizione anagrafica vale come presunzione relativa. Per la circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 novembre 2024, n. 20/E, la maggior parte del periodo corrisponde a 183 giorni (184 negli anni bisestili).

Il diritto interno non divide l'anno. Chi ha già trascorso in Italia la maggior parte del 2026 resta residente per tutto il 2026, e la sua residenza cesserebbe dal 1° gennaio 2027, proprio dalla data di decorrenza della nuova imposta. Da qui il tema, già sollevato dai commentatori, della cosiddetta retroattività sostanziale per chi parte nel secondo semestre 2026. La Corte di Cassazione, in un caso tra Italia e Francia, ha ritenuto residente per l'intero anno chi era stato in Italia per 199 giorni, perché la residenza ai fini della Convenzione si determina secondo la legge interna (ord. 4 settembre 2023, n. 25690).

Lo split year della Convenzione con la Svizzera: in Italia l'assoggettamento cessa il giorno dopo il trasferimento

La Convenzione con la Svizzera contiene una clausola espressa: la persona che ha trasferito definitivamente il suo domicilio «cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio» (art. 4, par. 4). La circolare n. 20/E del 2024 cita le

Convenzioni con Germania, Svizzera e Panama come quelle che prevedono il frazionamento del periodo d'imposta.

Nella risposta a interpello n. 73 del 2023 l'Agenzia ha ritenuto una contribuente trasferitasi in Svizzera dal 1° giugno, ma iscritta all'AIRE solo da agosto, assoggettata in Italia fino al giorno del trasferimento e in Svizzera dal giorno successivo, perché l'AIRE rileva solo per la normativa interna. Lo split year presuppone però che la persona sia residente anche in Svizzera, dove occorre risiedere con l'intenzione di stabilirsi durevolmente (art. 3 della legge federale sull'imposta federale diretta).

Che effetto può avere lo split year sulla exit tax: due argomenti, nessuna certezza

Il punto è se la «perdita della residenza fiscale» dell'articolo 17 sia quella del diritto interno, efficace dal 1° gennaio 2027 per chi parte a fine 2026, oppure se la clausola svizzera la anticipi al 2026. Una prima lettura sostiene che, con lo split year, la perdita della residenza acquista efficacia ai fini fiscali già dal giorno successivo al trasferimento. L'Agenzia delle Entrate ha applicato la clausola anche a un trasferimento avvenuto negli ultimi sei mesi dell'anno, con iscrizione all'AIRE solo l'anno seguente, cioè a una persona che per il diritto interno restava residente per tutto l'anno (risposta a interpello n. 255 del 2023). È una lettura possibile, ma non è quella che emerge dalla lettera della norma.

Il secondo argomento è più solido e non dipende da come si legge la decorrenza. Dal giorno successivo al trasferimento l'Italia non può applicare imposte «per le quali il domicilio è determinante» (art. 4, par. 4, della Convenzione), e le plusvalenze su partecipazioni e titoli sono imponibili «soltanto» nello Stato di residenza dell'alienante (art. 13, par. 3). L'exit tax si calcola sui valori al 31 dicembre 2026 ed è dovuta dal 2027, quando per la Convenzione la persona è già residente in Svizzera. Per l'OCSE le convenzioni non impediscono le exit tax solo se il debito sorge quando la persona è ancora residente e non comprende redditi maturati dopo la cessazione della residenza (Rapporto finale BEPS, Azione 6, 2015, par. 66). La relazione illustrativa al disegno di legge riconosce che il prelievo non si applica ai redditi per i quali l'Italia conserva il diritto di imposizione, «anche in forza delle convenzioni»: è un limite, non la prova che la residenza si perda nel

2026. La prevalenza della Convenzione sul diritto interno resta ferma (art. 169 TUIR, dal 2027 art. 187 del D.Lgs. n. 117 del 2026; art. 75 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

C'è poi il tema della retroattività. In senso formale la norma non è retroattiva, perché colpisce perdite di residenza efficaci dopo la sua entrata in vigore. In senso sostanziale incide però su trasferimenti già decisi e avvenuti nel 2026. L'articolo 11 delle preleggi («La legge non dispone che per l'avvenire») e l'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 non vincolano il legislatore: lo Statuto non ha rango costituzionale (Corte cost., sent. n. 247 del 2011). Servono però come criterio di interpretazione adeguatrice (Corte cost., ord. n. 216 del 2004) e sostengono, tra due letture possibili, quella che non colpisce chi ha già trasferito il domicilio nel 2026. Una legge tributaria retroattiva non è di per sé illegittima: conta che non spezzi il legame con la capacità contributiva (Corte cost., sent. n. 315 del 1994). È quindi un argomento di sostegno, che potrebbe valere solo in un eventuale contenzioso.

Trasferirsi davvero con la famiglia: residenza fiscale, AIRE e abuso del diritto

Lo split year può funzionare solo se il trasferimento è reale e definitivo: abitazione permanente in Svizzera, coniuge e figli trasferiti, scuola, attività e interessi economici, presenza fisica effettiva. Su questi elementi convergono la nozione interna di domicilio e i criteri dell'articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione, l'abitazione permanente e il centro degli interessi vitali. Rafforzano la posizione il permesso di dimora o di domicilio e la notifica d'arrivo al Comune svizzero, l'assoggettamento ordinario in Svizzera dal giorno di arrivo, date documentate e coerenti (contratto d'abitazione, trasloco, iscrizione scolastica, inizio dell'attività) e pochi rientri in Italia dopo la partenza. La cancellazione anagrafica e l'iscrizione all'AIRE, entro 90 giorni (art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470), sono necessarie ma da sole non provano il trasferimento.

Dal 2024 la Svizzera non è più nell'elenco del D.M. 4 maggio 1999 (D.M. 20 luglio 2023), quindi per i cittadini italiani che vi si trasferiscono non opera la presunzione di residenza dell'articolo 2, comma 2-bis, del TUIR. Quanto all'abuso del diritto, l'articolo 10-bis, comma 4, della legge n. 212 del 2000 fa salva la libertà di scegliere tra operazioni con diverso carico fiscale: un trasferimento effettivo non è di per sé abusivo, mentre uno

apparente, con la famiglia rimasta in Italia o un rientro rapido, espone a contestazioni sulla residenza.

Limiti e rischi

I limiti sono seri e vanno messi in conto prima di decidere i tempi del trasferimento.

La lettera della norma. L'articolo 17 parla di «residenza fiscale», «periodo d'imposta» ed «efficacia», tutte nozioni del diritto interno, dove la residenza è annuale. Il comma 3 fissa il valore all'ultimo giorno del periodo d'imposta precedente. La relazione illustrativa usa la «data fiscalmente rilevante del trasferimento» senza definirla. Che la relazione tecnica stimi per il 2027 metà del gettito annuo «per tener conto del termine di 180 giorni» è solo un indizio.

La giurisprudenza. Per la Corte di Cassazione la residenza ai fini della Convenzione si determina secondo la legislazione interna, e il Commentario OCSE non ha valore normativo (ord. 4 settembre 2023, n. 25690, caso Italia-Francia, confermata da ord. 10 aprile 2026, n. 9090). Con la Svizzera c'è una clausola espressa, ma il principio può essere usato contro il frazionamento ai fini della decorrenza.

Nessun precedente. Non esistono prassi né sentenze sull'applicazione dello split year a un'imposta in uscita. Le risposte a interpello riguardano redditi correnti e valgono solo per il caso esaminato.

Il testo può cambiare. Gli emendamenti alla legge di bilancio o il decreto attuativo possono chiarire la decorrenza. Il legislatore ha già legato una decorrenza alla residenza civilistica: per l'aumento dell'imposta sostitutiva dei neo-residenti conta il trasferimento in Italia della residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile (art. 1, comma 26, legge 30 dicembre 2025, n. 199).

La residenza svizzera deve essere reale. Lo split year presuppone l'assoggettamento in Svizzera dal giorno di arrivo (art. 3 e 8 LIFD). Chi è tassato in Svizzera secondo il dispendio (forfait) senza dichiarare i redditi di fonte italiana rischia di non essere residente ai fini della Convenzione (art. 4, par. 5, lett. b).

Nessuna dilazione verso la Svizzera. Con il testo attuale il differimento del comma 4 richiede accordi di assistenza nella riscossione, che con la Svizzera mancano (riserva

svizzera alla Convenzione multilaterale sull'assistenza amministrativa). Se l'argomento non fosse accolto, l'imposta andrebbe versata entro 180 giorni, e la tutela arriverebbe solo con un contenzioso, a distanza di tempo.

La prova del trasferimento. Tocca di fatto al contribuente provare la data e l'effettività del trasferimento. Famiglia o abitazione rimaste in Italia rendono l'argomento debole.

In conclusione

Per chi ha già deciso di trasferirsi davvero in Svizzera con la famiglia prima del 2027, lo split year potrebbe funzionare in alcuni casi, ma non è una scorciatoia: è un argomento da valutare prima della fine del 2026. Con il testo attuale dell'articolo 17 nessuno può garantire che basti: dipenderà da come verrà letta la perdita della residenza e dalle eventuali modifiche in Parlamento o nel decreto attuativo.

In particolare, prima di partire è essenziale verificare la data del trasferimento del domicilio e la relativa documentazione, la residenza svizzera secondo la legge locale, la posizione della famiglia, il valore del patrimonio rispetto alla soglia e l'evoluzione del testo fino all'approvazione della legge di bilancio.

In caso di chiarimenti, è possibile contattare lo Studio tramite l'apposito formulario.

Trasferirsi in Svizzera prima del 2027: le date da tenere presenti

- 1° gennaio 2027: decorrenza proposta per le perdite di residenza (art. 17, comma 2, del DDL).
- Giorno successivo al trasferimento definitivo del domicilio: per la Convenzione cessa l'assoggettamento in Italia alle imposte legate al domicilio (art. 4, paragrafo 4).
- 90 giorni: termine per l'iscrizione all'AIRE (art. 6 della legge n. 470 del 1988).
- 180 giorni dalla perdita della residenza: termine di versamento dell'imposta (art. 307-bis, comma 4).

Domande frequenti

Se mi trasferisco in Svizzera con la famiglia a dicembre 2026 evito la exit tax del 2027?

Può accadere, ma non è certo: per il diritto interno la residenza cessa dal 1° gennaio 2027, data da cui decorre l'imposta, mentre la Convenzione fa cessare l'assoggettamento italiano dal giorno successivo al trasferimento e attribuisce le plusvalenze alla Svizzera; l'argomento è sostenibile ma senza precedenti (art. 4, par. 4, e art. 13, par. 3, Convenzione Italia-Svizzera; art. 17, comma 2, DDL di bilancio 2027).

Lo split year vale per qualsiasi Paese in cui mi trasferisco?

No, vale solo se la Convenzione lo prevede espressamente, come quelle con Svizzera, Germania e Panama; altrimenti la residenza resta annuale (circolare n. 20/E del 2024; Cass., ord. n. 25690 del 2023).

Basta iscriversi all'AIRE entro il 31 dicembre 2026 per evitare la exit tax?

No, l'iscrizione all'AIRE rileva solo per la normativa interna e non dimostra da sola il trasferimento: conta lo spostamento effettivo del domicilio e della vita familiare (risposte a interpello n. 73 e n. 255 del 2023).

Se ho passato in Italia più di 183 giorni nel 2026 sono residente per tutto l'anno?

Sì, per il diritto interno la residenza si valuta sulla maggior parte del periodo d'imposta, anche per frazioni di giorno; con la Svizzera la Convenzione limita però l'imposizione italiana fino al giorno del trasferimento (art. 2, comma 2, TUIR; art. 4, par. 4, Convenzione).

La exit tax per le persone fisiche è già legge?

No, al 19 novembre 2026 è una proposta dell'articolo 17 del disegno di legge di bilancio 2027-2029, all'esame della Camera e ancora modificabile (A.C. 3174-bis).